



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 36 del 11-04-2018

Oggetto: RIDENOMINAZIONE DI STRADE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 19:00, nella casa comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
FULVIMARI DANIELE	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BUEMI Maria Elena;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 11-04-18

Il Responsabile del servizio
F.to DONATI NAZARENO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che è in corso la revisione della toponomastica e numerazione civica di tutto il territorio comunale;

Che è intenzione dell'amministrazione comunale di ri denominare le seguenti strade:

- Via Strada 01;
- Via Strada 02;
- Via Strada 03;
- Via Strada 04;
- Via Strada 05;
- Via Strada 06;
- Via Strada 07;
- Via Strada 08;
- Via Strada 09;
- Via Strada 10;
- Via Strada 11;
- Via Strada 12;
- Via Strada 13;
- Via Strada 14;
- Via della Stazione;

poiché individuate solo da numeri e o si è modificato l'assetto urbanistico;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 7, in data 29 giugno 1981, con la quale, fra l'altro, sono state date, sull'argomento, le seguenti direttive:

«.... è da non sottovalutare il fatto che, ove si tratti di variazioni della denominazione di aree di circolazione, vengono a determinarsi gravi e vaste conseguenze negative sia ai cittadini come ai diversi servizi pubblici.

Infatti con la variazione di denominazione di una strada viene insito l'obbligo ai cittadini di provvedere, con multipli disagi, all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso - carta d'identità, passaporti, libretti di circolazione, porto d'armi, libretti di pensione e patenti di guida (art. 80, ora 116, del codice della strada) e, ai vari uffici pubblici con l'aggiornamento dello schedario del servizio anagrafico, dei fogli di famiglia, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento nel settore postale delle strutture grafiche, nel settore del catasto ed in quello del registro immobiliare».

Vista la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, prot. n. 6916-6917/4600, in data 16 settembre 1994, recante come oggetto "Variazione toponimi cittadini" che tra l'altro riporta:

«In questi casi sarebbe opportuno che il Comune che provvede alla variazione dei toponimi munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettivo.

Nel documento potrebbe essere chiarito che lo stesso viene rilasciato in considerazione del fatto che, al cittadino, non corre l'obbligo di far aggiornare i documenti in quanto questo obbligo è previsto dal codice della strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione».

Ritenuto, nel presente caso, pur considerate le difficoltà suesposte, di dovere dare corso al proposto cambiamento della denominazione;

Accertato che nessun'altra area di circolazione della stessa specie del Comune è così intitolata;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno MI.A.C.E.L. n. 10 in data 8 marzo 1991, con la quale «si ritiene che l'atto deliberativo di cui trattasi sia ormai di competenza della Giunta»;

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, recante: «Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali»;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante: «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei»;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno:

- n. 10 del 13 dicembre 1954, recante: «Toponomastica»;
- n. 5 (96) del 10 febbraio 1996, recante: «Intitolazione di scuola, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi»;

Viste le istruzioni emanate dall'ISTAT.

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'elenco dei nuovi nomi, forniti dal Sindaco, da attribuire alle suddette strade;

con voti unanimi, legalmente resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di cambiare l'attuale denominazione di:

- Via Strada 01 in Via I° Maggio 1816 (data di nascita del comune di Capitignano);
- Via Strada 02 in Via Colle Leone (omonima località campestre);
- Via Strada 03 in Via Copputa (antica denominazione della strada per la sua conformazione a «coppo»;
- Via Strada 04 in Via del Moro (dalla testa di «MORO» riportata sullo stemma del Comune di Capitignano allegato);
- Via Strada 05 in Via del Castello (strada che conduceva ad una torre di avvistamento);
- Via Strada 06 in Via delle Chiuselle (località campestre);
- Via Strada 07 in Via Fonte Nonnola (località campestre);
- Via Strada 08 in Via Monte Civitella (la vetta più alta dei monti di Capitignano);
- Via Strada 09 in Via Molena (strada che conduceva ad un molino);
- Via Strada 10 in Via Vignali (località campestre);
- Via Strada 11 in Via Peschioli (località campestre);
- Via Strada 12 in Via Patrignone (località campestre)
- Via Strada 13 in Via Mozzano (località campestre e nome di un fiume di Capitignano);
- Via Strada 14 in Via Cesa Marina (località campestre);
- Via della Stazione in Via della Fornace (strada che portava all'antica fornace di calce);

- 2) Di apporre, agli estremi della detta strada appropriate «targhe» segnaletiche di materiale resistente con riportata, come prescritto dall'art. 41, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ben visibile, anche la precedente denominazione;
- 3) Di rendere noto, alle famiglie residenti nella detta strada, con apposita lettera, l'avvenuto cambiamento di denominazione e di munire gli stessi di apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato;
- 4) Di demandare al Responsabile del servizio l'incarico di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura per i provvedimenti previsti dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 e alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158.

Successivamente la Giunta, con separata votazione unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4[^] comma dell'art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 18-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BUEMI Maria Elena